Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 14 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 *maggio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
registro n. 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 48

Sono concesse la seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

DONGHI Attilio di Samuele, cl. 1923, da Cassago (Como). — Comandato di presidio ad un posto di blocco, attaccava audacemente e ripetutamente una forte colonna motorizzata avversaria che tentava di superare l'ostacolo. Nel corso della furiosa reazione nemica, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

FERRARI Dante di Quirino, cl. 1912, da Torrile (Parma). — In servizio di vigilanza ad un posto di blocco, attaccava audacemente una colonna motorizzata avversaria che tentava di superare l'ostacolo. Nel corso della reazione nemica, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como)., 27 aprile 1945.

FORNARI Gino di Francesco, cl. 1915, da Traversetolo (Parma). — Nella difesa di un posto di blocco, si distingueva per spirito aggressivo e per sprezzo del pericolo ed era di esempio ai commilitoni nel respingere l'avversario. Al ritorno offensivo del nemico, effettuato con grande superiorità di forze, si opponeva con il fuoco della sua arma. Colpito mortalmente, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

MASSAIA Luigi di Giovanni, cl. 1920, da Costigliole d'Asti. — Partigiano entusiasta, si distingueva per ardore combattivo e per sprezzo del pericolo. Nel corso di una decisa azione, a bordo di un carro armato catturato al nemico, contro reparti avversari in ripiegamento veniva colpito mortalmente da una raffica di fucile mitragliatore ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Robassomero (Torino), 1° maggio 1945.

PORTIGLIATTI Guido di Raffaele, cl. 1925, da Avigliana (Torino). — Catturato durante una azione di sabotaggio e sottoposto a crudeli sevizie, rifiutava di svelare le notizie che gli venivano richieste in merito alla formazione partigiana di appartenenza. Condannato alla pena capitale, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di inneggiare alla Patria libera. — Carignano (Torino), 7 settembre 1944.

QUARONI Giuseppe fu Pietro, cl. 1920, da Montù Beccaria (Pavia). — Partigiano di pura fede, si distingueva per abnegazione e per ardore combattivo. Catturato nel corso di un rastrellamento avversario, sopportava stoicamente dure sevizie senza però rivelare notizie che potessero compromettere la formazione di appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Montù Beccaria (Pavia), 19 dicembre 1944.

RECH Emilio fu Abele, cl. 1919, da Marganti di Folgaria (Trento). — Nel corso di un improvviso, violento rastrellamento compiuto da forze nemiche preponderanti, sosteneva con pochi uomini, con coraggio e fermezza per più ore, un duro combattimento contribuendo a dar tempo ad altro reparto, minacciato di accerchiamento, di portarsi in posizione più arretrata. Sopraffatto, cadeva vittima del suo esemplare ardimento. — Zona Bussoleno Chiomonte Susa, 28 marzo 1945.

SANTI Vinicio Olivo di Primo, cl. 1925, da Casale di Scodosia (Padova). — Partigiano di pura fede, si distingueva per entusiasmo e spirito di sacrificio. Catturato, nel corso di un rastrellamento avversario, e sottoposto ad inumane sevizie, rifiutava di rivelare notizie che potessero compromettere la formazione partigiana di appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Monte Bugone - Moltrasio (Como), 28 gennaio 1945.

SIBILLE Tullio di Giuseppe, cl 1912, da Susa (Torino). — Entrava, fra i primissimi, nelle file partigiane distinguendosi in numerose azioni. Venuto a contatto con elementi italo-alleati, incurante dei gravi rischi, dava loro tutto il suo più generoso appoggio quale informatore. Sorpreso dal nemico, mentre ritornava da una audace missione, veniva catturato e barbaramente trucidato. — Val di Susa - Mompantero (Torino), 8 settembre 1943 - 19 luglio 1944.

SICHER Savino fu Giuseppe, cl. 1913, da Coredo (Trento). — Partigiano valoroso ed intrepido, partecipava con entusiasmo e pura fede a tutte le azioni del suo reparto. Al rientro da una importante missione, scorto un automezzo avversario, audacemente lo bloccava e da solo intimava ed otteneva la resa degli occupanti. Colpito improvvisamente da fuoco nemico di altra provenienza, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Caldes-Malè (Trento), 13 aprile 1945.

TRECCANI Libero di Albino, cl. 1919, da Ghedi (Brescia). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio, dedizione al dovere, esempio ai commilitoni. Nel corso di un violento combattimento, staccatosi con generosa iniziativa dal proprio reparto per aggirare l'avversario, veniva attaccato da più parti e dopo accanita, strenua resistenza, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Buttigliera d'Asti (Asti), 19 gennaio 1945.

VICARI Michele fu Gaetano, cl. 1902, da Palermo. — Intendente di brigata partigiana, si distingueva per fede ed ardimento. Nel corso di una missione veniva catturato in seguito a delazione. Interrogato e seviziato, rifiutava di rivelare le notizie che gli venivano richieste preferendo così immolare la sua esistenza anzichè tradire i suoi commilitoni. — Torino, 18-19 aprile 1945.

ZAMPIERO Elio fu Giuseppe, cl. 1926, da Lomazzo (Como). — Patriota di pura fede, si distingueva per attività propagandistica ed incetta di armi e viveri. Arrestato e sottoposto a dure sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere ai commilitoni. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Cadorago - Guanzate (Como), 20 agosto 1944.

ZECCHINEL Giuseppe fu Angelo Giuseppe, cl. 1919, da Montebelluna (Treviso). — Comandante di compagnia partigiana, veniva catturato unitamente ad un collega, in seguito a delazione, nel corso di una ricognizione effettuata per organizzare un imminente attacco del suo reparto. Sottoposto a torture, non rivelava le notizie che gli venivano richieste e condannato alla fucilazione trovava la forza di inneggiare alla sua brigata ed all'Italia prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà. — Seren del Grappa, 23 luglio 1944.

(6480)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Palermo-Boccadifalco. (Rettifica al decreto ministeriale 30 ottobre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 414 del 30 ottobre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'eroporto di Palermo-Boccadifalco;

Considerato che la quota relativa al livello medio dell'aeroporto, indicata nel predetto decreto ministeriale in metri 82,00 s.l.m. non corrisponde all'effetttivo valore di metri 100,00 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 414, in data 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 19 novembre 1964, è rettificato nella parte riguardante il livello medio dell'aeroporto, come segue:

livello medio dell'aeroporto: metri 100,00 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6868)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Gioia del Colle. (Rettifica al decreto ministeriale 3 luglio 1965).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 145 in data 3 luglio 1965, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'eroporto di Gioia del Colle;

Considerato che la quota relativa al livello medio dell'aeroporto, indicata nel predetto decreto ministeriale in metri 347,00 s.l.m. non corrisponde all'effettivo valore di metri 360,00 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 145, in data 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965, è rettificato nella parte riguardante il livello medio dell'aeroporto, come segue:

livello medio dell'aeroporto: metri 360,00 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada che conduce alla frazione di Cart nel comune di Feltre (Belluno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada che conduce alla frazione di Cart nel comune di Feltre;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Feltre (Belluno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona della predetta strada ha notevole interesse pubblico perchè presenta cospicuo carattere di bellezza e quadro naturale per la secolare ed eccezionale alberatura di essenze varie esistente da ambo i lati della strada stessa, dalla quale si può ammirare, nel contempo, lo splendido panorama verso la vallata Feltrina ricca altresì di vecchie ville settecentesche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Feltre (Belluno) — costituita da una fascia della larghezza di m. 50 dall'asse della esistente strada sia verso monte che verso valle, con inizio dal mappale 202 del foglio 33 e dal mappale 4 del foglio 41 del comune di Feltre e fino all'abitato di Cart — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Feltre provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale della seduta tenutasi il giorno venti luglio 1965, alle ore 10 presso la sede comunale di Feltre per la discussione del presente argomento:

BOSCO DI CART - Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il presidente ritenuto legale il numero dei componenti la Commissione invita i presenti ad effettuare un accesso superlocale onde accertare la situazione e lo stato della strada comunale che conduce alla frazione di Cart, lungo la quale sono da poco iniziati i lavori per l'allargamento della strada medesima.

Infatti la rotabile è fiancheggiata da ambo i lati e per lunghi tratti da piante secolari di carpine ed altre essenze, che dovrebbero in parte essere abbattute, per permettere l'allargamento della strada in parola.

Il vice sindaco fa subito presente alla Commissione che la strada è progettata per una larghezza di m. 6 e ciò perchè il comune di Feltre possa fruire del contributo statale e che inoltre la recente costruzione di una polveriera a monte dell'abitato di Cart richiede ed esige una comodità di transito che si è imposta altresì per le esigenze degli abitanti tutti del posto.

Non è quindi possibile, per la conservazione dell'alberatura, ridurre la larghezza della strada in parola e per tutta la sua lunghezza.

La Commissione constata l'effettiva consistenza dell'eccezionale alberatura esistente, ammirando nel contempo lo splendido panorama che percorrendo la strada è dato contemplare verso la vallata Feltrina, ricca altresì di vecchie ville settecentesche.

Con l'ausilio di un planimetria mappale su cui sono indicati i vari tratti alberati ed effettuando a piedi l'intero percorso interessato dai lavori la Commissione ritenendo, alla stregua di quanto anzi detto, di non dover procedere all'abbattimento delle piante esistenti, se non per quelle di scarso o nullo valore od interesse dà indicazioni al direttore dei lavori ing. Testolini ed al vice sindaco, circa i tratti di strada lungo i quali deve essere mantenuta la secolare alberatura per il suo cospicuo e singolare carattere di non comune bellezza, precisando nel contempo la posizione di alcune piazzuole, da ricavare verso il lato a valle della strada, dalla quale il pubblico possa ammirare bellezze panoramiche eccezionali.

Viene quindi prescritto di non abbattere alcuna delle piante di carpine costituenti il parco di proprietà della marchesa di Suni, confinante con la strada comunale in parola, e nelle cui immediate vicinanze trovasi anche la Villa relativa.

La Commissione rileva però che ai lati della strada da pochi metri dalla stessa esistono delle ceppaie di carpine che dimostrano il recente abbattimento delle piante da parte dei proprietari.

Stabilito quanto sopra ed ancora una volta ribadita a parte della Commissione l'esigenza di creare balconi panoramici verso la vallata Feltrina, viene inoltre consigliato al comune di Feltre nella persona del vice sindaco, di creare, dove non esistono o sono di scarsa entità, alberature a rapido accrescimento cui faranno seguito piantagioni a lento accrescimento per mantenere una continuità di verde lungo tutta la strada, senza tratti intermedi spogli che deturperebbero il paesaggio circostante.

Il vice sindaco accoglie il consiglio precisando che è intenzione del Comune mantenere ed accrescere l'interesse per la zona in questione per le sue particolari caratteristiche di bellezza naturale.

A conclusione della visita sopraluogo e di tutte le considerazioni anzi esposte e consigliando per quanto possibile l'interesse pubblico e panoramico con quello privato, la Commissione ad unanimità propone — in virtù dell'art. 1, n. 3 e 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, — di vincolare per il cospicuo carattere di bellezza naturale la strada comunale che conduce alla frazione di Cart, e più precisamente una fascia della larghezza di m. 50 dall'asse della esistente strada sia verso monte che verso valle, con inizio dal mappale 202 del foglio 33 e dal mappale 4 del foglio 41 del comune di Feltre (compresi) e fino all'abitato di Cart.

Il presidente: PERALE

Il segretario: DALLA VESTRA

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1966.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 24 ottobre 1955, n. 990;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1963;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri è scaduto ed occorre pertanto rinnovarlo;

Viste le designazioni del Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa, del presidente della Corte dei conti e del Ministero del lavoro e della previdenzia sociale;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è costituito come segue:

Presidente:

Ventura-Signoretti dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti.

Componenti effettivi:

Parea geom. Roberto e Ausilio geom. Vincenzo, nominati dal Comitato dei delegati;

Coletta dott. Ulisse, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Marras dott. Giuseppe, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Componenti supplenti:

Gentili geom. Pier Giovanni, nominato dal Comitato dei delegati;

Messina dott. Mario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visalli dott. Nicolò, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Roma, addì 17 giugno 1966

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

(6869)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1966.

Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini della applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1966, nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo per i quali, a norma dell'art. 54 lettera *b*) del citato regio decreto-legge 1938, e successive modificazioni, può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59 del predetto regio decreto-legge modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono indicati nel seguente elenco:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, olii e grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto, tè, prodotti dietetici e prodotti alimentari per la prima infanzia.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1966
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 242

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del castello di Gargonza nel comune di Monte San Savino (Arezzo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 marzo 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del castello di Gargonza nel comune Monte San Savino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monte San Savino (Arezzo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'insieme delle colline boscose, che attorniano il castello di Gargonza — potente baluardo medioevale ove Dante Alighieri sostò nel 1302 — forma un quadro naturale di compiuta bellezza, godi-

bile dalla strada statale n. 63, e costituente inoltre il centro di un vasto complesso paesistico avente per fulcro il castello predetto e per fondale le alture appenniniche dell'Alto Valdarno;

Decreta:

La zona del castello di Gargonza sita nel territorio del comune di Monte San Savino (Arezzo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada statale n. 73, ad iniziare dal chilometro 115 e fino al chilometro 118, strada campestre del bosco sino alla sorgente del borro dei Casali di sopra, questo fino alla confluenza del borro del Rigo, questo fino alla confluenza del borro del colle, questo fino alla non rotabile che raggiunge il borro della Roncola e questi fino al chilometro 115 della strada statale n. 73.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Monte San Savino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale della riunione tenuta dalla Commissione il 24 marzo 1965

Il giorno 24 marzo 1965, nei locali della Casa Vasari in Arezzo, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

MONTE SAN SAVINO - Zona di rispetto del castello di Gargonza.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola all'arch. Morozzi che rifacendosi a quanto già aveva esposto in una precedente riunione propone che lungo il percorso nella Provincia aretina dell'Autostrada del Sole venga tutelata ai sensi della legge n. 1497 una fascia di 600 metri (300 per lato partendo dall'asse stradale) al fine di evitare deturpazioni paesistiche, e specie il sorgere di stabilimenti industriali ubicati lungo la rotabile a solo scopo pubblicitario.

Secondo il soprintendente tale vincolo dovrebbe essere interrotto perchè non necessario, nelle zone già disciplinate dai piani regolatori comunali o dove l'Autostrada attraversi zone già tutelate.

L'architetto Morozzi riconosce che sarebbe stato preferibile studiare un vincolo differenziato e cioè di larghezza non uniforme a seconda dell'importanza delle zone ma questo avrebbe implicato un lavoro enorme, impossibile a portarsi a termine in breve tempo, per cui si è ritenuto preferibile la proposta di tutelare una fascia di larghezza uniforme che si interrompe ove i piani regolatori comunali disciplinino le nuove costruzioni.

(*Omissis*).

Si passa poi a discutere del proposto vincolo di Gargonza (comune di Monte San Savino), che viene approvato perchè il complesso delle colline boscose delle zone di rimboschimento che attornano il castello di Gargonza, potente baluardo medioevale ove Dante Alighieri sostò nel 1302, costituisce un quadro paesistico di compiuta bellezza godibile dalla strada statale n. 63 domina e costituisce il centro di un vasto quadro paesistico avente per fulcro il castello e per fondale le alture appenniniche dell'alto Valdarno.

Delimitazioni del vincolo:

strada statale 73, ad iniziare dal chilometro 115 e fino al chilometro 118 strada campestre del bosco sino alla sorgente del borro dei Casali di sopra, questo fino alla confluenza del borro del Rigo, questo fino alla confluenza del borro del colle, questo fino alla non rotabile che raggiunge il borro delle Roncole e questi fino al chilometro 115 della strada statale 73.

Su questo vincolo vota negativamente il dott. Lambardi rappresentante degli agricoltori.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 20,30 dopo che il presidente informa che anche la difesa delle alberature stradali verrà ridiscussa in una prossima riunione.

Il Presidente.

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1966.

Designazione degli Istituti autorizzati a compiere le operazioni di credito previste dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, della citata legge n. 717, il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato, contemplati nella prima parte dello stesso articolo, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono ammessi ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previsto dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, gli istituti operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, indicati nelle lettere *a*) e *c*) dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691; gli istituti operanti negli stessi territori, elencati nei decreti ministeriali del 27 aprile 1956, 22 settembre 1960 e 10 maggio 1965; la sezione di credito fondiario del Banco di Sardegna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.

Norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore;

Ritenuto che, giusta quanto previsto dall'art. 6 della citata legge, si rende necessario stabilire le modalità relative al suggellamento ed alla chiusura a macchina degli involucri e recipienti delle confezioni di caffè torrefatto nazionalizzato, ancorchè decaffeinizzato, ai fini dell'ammissione delle confezioni stesse alla libera circolazione nel territorio della Repubblica;

Ritenuto altresì che, giusta quanto previsto dall'art. 8 della citata legge, occorre determinare il modello del registro di carico e scarico e quello della bolletta di legittimazione di cui agli articoli rispettivamente 3 e 4 della legge stessa, prescrivere le modalità per la tenuta dei registri e per la compilazione delle bollette ed infine stabilire le differenze di peso dei caffè attribuibili a cause naturali;

Decreta:

Art. 1.

Gli involucri ed i recipienti delle confezioni di caffè torrefatto nazionalizzato, ancorchè decaffeinizzato, ai fini dell'ammissione delle confezioni stesse alla libera circolazione nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 6 della legge 26 maggio 1966, n. 344, devono risultare sigillati o chiusi a macchina secondo i seguenti sistemi atti ad assicurare l'impossibilità del loro ricondizionamento dopo l'apertura.

A) *Recipienti ed involucri realizzati con carta, cartone, plastica o laminati cartometalplastici*:

1) chiusura termosaldante. La saldatura non deve presentare soluzioni di continuità, deve impegnare la intera apertura, e deve essere tale che il distacco delle parti saldate, comunque effettuato, provochi lacerazioni rivelanti l'avvenuta apertura;

2) cucitura a macchina con filo disposto a catena, previa ripiegatura verso un lato dei due bordi da unire. La cucitura non deve presentare soluzioni di continuità e deve impegnare l'intera apertura;

3) chiusura con rivetti. I rivetti, da applicarsi previa ripiegatura verso un lato dei due bordi da unire, devono avere il diametro della testa della misura di mm. 8,5-9.

La chiusura deve essere assicurata con l'applicazione di almeno due rivetti. L'intervallo fra un rivetto e l'altro e quello fra i rivetti ed i limiti esterni dell'apertura non deve essere superiore a cm. 6;

4) chiusura con collanti vegetali modificati ovvero a base di resine sintetiche in emulsione o soluzione, che siano irreversibili in acqua una volta asciugati, tali che il distacco delle parti incollate, comunque effettuato, procuri lacerazioni rivelanti l'avvenuta apertura.

Le chiusure di cui ai punti precedenti devono essere realizzate senza sovrapposizione esterna di parti staccate, come nastri, bandelle, stoppini, fondelli, fettucce e simili, in modo che sia sempre possibile constatarne l'integrità.

La chiusura termosaldante o a colla degli involucri deve essere effettuata in modo che sia impossibile, dopo l'apertura degli involucri mediante taglio delle parti incollate o termosaldate, il loro ricondizionamento con lo stesso quantitativo di caffè contenuto prima della apertura.

Gli involucri e recipienti non devono comunque presentare tracce di precedenti chiusure.

B) *Recipienti ed involucri realizzati con banda stagnata od altri laminati metallici, anche parzialmente*:

1) saldatura metallica;

2) chiusura con aggraffatrice.

C) *Recipienti ed involucri con coperchio staccabile, riutilizzabili dopo l'apertura*:

1) applicazione di sigillo di piombo o di stagno racchiudente le estremità di un cordino passante attraverso fori od anelli posti sia sul contenitore che sul relativo coperchio. Il sigillo deve risultare pressato con punzone riproducente il nome dell'azienda, in modo da rendere impossibile lo sfilamento del cordino. I fori e gli anelli devono essere posti in modo che sia impossibile aprire il coperchio senza la rottura del sigillo o il taglio del cordino;

2) applicazione di sigillo di carta o cartone o sostanza plastica a doppia faccia recante su ciascuna faccia l'indicazione del nome o ragione sociale dell'azienda confezionatrice e degli estremi della relativa licenza.

Le due facce devono risultare incollate l'una con l'altra con uno dei collanti di cui alla lettera A, punto 4) e fra di esse deve trovarsi racchiuso un cordino di cui sia impossibile lo scorrimento senza provocare la lacerazione del sigillo. Il cordino va applicato al contenitore secondo il sistema indicato al precedente punto 1).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo devono essere osservate nei confronti di tutte le possibili aperture degli involucri o recipienti, compresi i fondi degli stessi e le eventuali ricongiunzioni laterali.

E' ammessa l'adozione nel medesimo involucro o recipiente di più sistemi di chiusura fra quelli indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Gli estremi della licenza di esercizio, da riportare sugli involucri o recipienti delle confezioni insieme al nome o ragione sociale dell'azienda confezionatrice, sono costituiti da numero progressivo della licenza, dall'anno del rilascio o rinnovo e dalla sigla della provincia nell'ambito della quale è posto lo stabilimento di confezionamento.

Art. 4.

Il registro di carico e scarico, istituito con l'art. 3 della legge 26 maggio 1966, n. 344, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (allegato 1).

I registri di carico e scarico devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima dell'uso, alla vidimazione da parte del comando della Guardia di finanza competente per territorio.

La vidimazione consiste nell'applicare, su ciascun foglio numerato del registro, il timbro ufficiale ad umido e nell'apporre, sul frontespizio, la seguente dicitura: « Il presente registro n. . . . . . si compone di . . . . . fogli numerati da . . . . . a . . . . ., compresa la presente copertina » da sottoscriversi dal comandante o da chi per esso.

La numerazione dei registri sulla copertina è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun anno. Essa trae origine da apposita rubrica tenuta dal comando della Guardia di finanza, nella quale, a fianco di ciascun numero progressivo, vengono indicati il nome o ragione sociale dell'azienda, l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento e le attività in esso espletate, gli estremi della relativa licenza di esercizio, la data della vidimazione ed il numero annuale distintivo del registro esaurito, che dovrà poi essere collegato con il numero che sarà attribuito al registro susseguente.

Art. 5.

Nelle prime due colonne del registro di carico e scarico devono essere indicati il numero progressivo di registrazione e la data di ogni singola operazione di carico o di scarico.

Il carico comprende le colonne da 3 a 10. Nella colonna 3 va indicata la specie del documento di carico: bolletta doganale nel caso di esercizio attiguo a deposito doganale, bolletta di legittimazione in ogni altro caso; nella medesima colonna va anche indicato l'ufficio che ha emesso o vidimato il documento predetto. Nelle colonne 4 e 5 devono essere indicati il numero e la data di emissione del documento di carico, mentre nella colonna 6 va indicato il nome del mittente della partita di caffè che viene presa in carico ed in ciascuna delle colonne 7, 8, 9 e 10 peso netto in kg. del prodotto distinto per qualità: caffè crudo allo stato naturale, caffè crudo decaffeinizzato, caffè torrefatto in grani o macinato e caffè torrefatto solubilizzato, compreso, nelle due ultime voci, quello decaffeinizzato.

Lo scarico comprende le colonne da 11 a 27, ripartite in tre gruppi, in relazione alle tre diverse possibilità di esito del prodotto: rispedizione con bolletta di legittimazione senza che il prodotto stesso sia stato sottoposto ad alcuna delle lavorazioni indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1966, n. 344, ovvero sia stato sottoposto ad una o più delle lavorazioni predette escluso il confezionamento a norma dell'art. 6 della citata legge (colonne da 11 a 17); vendita al minuto, compresa la mescita al pubblico dopo la trasformazione in bevanda (colonne da 18 a 21); confezionamento del caffè torrefatto, a norma dell'art. 6 della legge predetta (colonne da 22 a 24).

Nelle colonne 11 e 12 vanno indicati il numero e la data della bolletta di legittimazione emessa per la rispedizione e nella colonna 13 il nome del destinatario. Nelle colonne da 14 a 17 il peso netto in kg. del prodotto rispedito, distinto per qualità come nelle colonne da 7 a 10 del carico.

Nelle colonne 18, 19, 20 e 21, relative alla vendita al minuto, va indicato il peso netto del prodotto giornalmente venduto, distinto per qualità come nelle colonne da 7 a 10 del carico.

Nelle colonne 22, 23 e 24, relative al caffè torrefatto confezionato a norma dell'art. 6 della citata legge, vanno indicati nelle prime due il peso netto del prodotto confezionato, distinto per qualità come nelle colonne 9 e 10 del carico, e nella terza il numero o sigla convenzionale adottato dall'azienda ed impresso sugli involucri esterni delle confezioni prodotte nella giornata. Tale numero o sigla deve essere variato ogni giorno e non può essere adottato nuovamente prima che sia trascorso almeno un anno.

Nelle ultime tre colonne dello scarico deve essere indicata in kg. la perdita di peso che il prodotto scaricato ha subito a seguito delle lavorazioni eseguite nello stabilimento. Nella colonna 25 va indicato il calo per decaffeinizzazione, nella colonna 26 quello per torrefazione e nella colonna 27 quello per solubilizzazione. Qualora il prodotto scaricato sia stato sottoposto a due lavorazioni, per la seconda di esse va indicata la differenza fra il peso del prodotto ottenuto dalla prima lavorazione ed il peso di quello ottenuto dalla seconda; qualora sia stato sottoposto a tutte le tre lavorazioni, per la terza di esse va indicata la differenza fra il peso del prodotto ottenuto dalla seconda lavorazione ed il peso di quello ottenuto dalla terza.

L'ultima colonna del registro di carico e scarico è riservata ad eventuali annotazioni.

Art. 6.

I registri di carico e scarico devono essere scritturati in modo leggibile e senza correzioni e raschiature. Le parole ed i numeri errati devono essere annullati mediante un tratto orizzontale, in modo però che si possano sempre leggere, ed in corrispondenza di essi sono riportati le parole ed i numeri esatti che li sostituiscono.

Ciascuna registrazione deve essere effettuata entro la giornata lavorativa successiva a quella in cui è avvenuto il movimento del prodotto. Comunque, nella colonna 2 deve essere indicata sempre la data in cui il movimento si è effettivamente verificato.

Effettuate le registrazioni prescritte, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo devono essere resi inutilizzabili con un tratto di penna.

Il registro di carico e scarico deve essere custodito, con i documenti a corredo, presso l'esercizio o stabilimento.

Art. 7.

Al 5 ottobre 1966, data di entrata in vigore della disciplina instaurata con la legge 26 maggio 1966, n. 344, lo esercente cui incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico deve indicare al primo rigo, dalla parte del carico (colonne 7, 8, 9 e 10), i quantitativi di caffè giacenti alla data stessa, distinti per qualità a norma del precedente art. 5, secondo comma.

Il registro di carico e scarico si chiude alla fine dell'anno. Indipendentemente dalla chiusura predetta, il registro viene chiuso ogni qual volta si esaurisce.

La chiusura del registro è fatta e sottoscritta dallo esercente con la formula: « Chiuso al n. . . . . . di registrazione »

La chiusura è altresì effettuata dagli organi di vigilanza in occasione delle verifiche eseguite presso l'esercizio o stabilimento.

La differenza tra il totale del carico ed il totale dello scarico deve corrispondere, tenuto conto dei cali di lavorazione e delle differenze di peso attribuibili a cause naturali, alla quantità di prodotto giacente nell'esercizio o stabilimento al momento della chiusura.

La riapertura del registro, all'inizio dell'anno o dopo la verifica degli organi di vigilanza, si effettua secondo le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

In previsione dell'esaurimento del registro di carico e scarico, l'esercente deve tempestivamente munirsi di un nuovo registro, debitamente vidimato.

I registri esauriti ed i relativi documenti a corredo, eccettuate le bollette doganali, devono essere consegnati entro venti giorni al comando della Guardia di finanza competente per territorio, che li custodirà per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 9.

La bolletta di legittimazione prevista dall'art. 4 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è composta di quattro fogli di carta bianca predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come « Matrice », « Figlia », « Riscontrino n. 1 » e « Riscontrino n. 2 », conforme al modello allegato al presente decreto (allegato n. 2).

Tale modello sarà inserito nel modulario generale degli stampati a rigoroso rendiconto del ramo Dogane e imposte indirette (servizio provinciale), con la denominazione di « Bolletta di legittimazione per caffè nazionalizzato ».

Ciascuna bolletta di legittimazione è contraddistinta, nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dello alfabeto latino e da un numero in cifre arabiche.

Le bollette di legittimazione sono riunite, mediante copertina di colore verde, in bollettari cuciti con punti metallici. Ciascun bollettario è formato di cento fogli, componenti venticinque bollette ed è soggetto a rigoroso rendiconto.

In corrispondenza dei margini di separazione dei fogli interni ed i relativi tronconi per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « Repubblica Italiana - Ministero delle finanze ».

Art. 10.

Ad ogni ufficio o comando incaricato del rilascio delle bollette di legittimazione per caffè nazionalizzato, viene assegnata dal Compartimento doganale di ispezione una dotazione fissa di bollettari ragguagliata al fabbisogno di un anno. Gli uffici ed i comandi predetti, all'atto del ricevimento degli stampati, devono controllare la rispondenza della numerazione nonchè la regolare formazione. Eventuali irregolarità saranno fatte constare con apposito processo verbale da far pervenire al Compartimento doganale di ispezione.

Prima di essere distribuiti, i bollettari devono essere completati nella copertina con l'indicazione:

1) del Compartimento doganale di ispezione che ne effettua la distribuzione;

2) dell'ufficio o comando cui vengono assegnati in dotazione;

3) dell'anno nel corso del quale le bollette devono essere utilizzate;

4) della numerazione progressiva per tutti i bollettari distribuiti nell'anno entro il territorio di competenza del Compartimento.

Agli adempimenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) provvedono i Compartimenti doganali di ispezione, mentre lo ufficio o comando cui i bollettari vengono assegnati in dotazione provvede all'adempimento di cui al n. 2).

Art. 11.

Presso ogni Compartimento doganale di ispezione deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale vengono iscritti, in rigoroso ordine cronologico, dalla parte del carico le somministrazioni dei bollettari a mano a mano che vengono effettuate durante l'anno e dalla parte dello scarico i bollettari scritturati e quelli in bianco ricevuti in restituzione.

Analogo registro deve essere istituito presso gli uffici o comandi incaricati della distribuzione dei bollettari e del rilascio delle bollette di legittimazione.

Art. 12.

La scritturazione delle bollette di legittimazione deve essere eseguita direttamente sulla « Matrice » a caratteri chiari, senza correzioni o raschiature, facendo uso di matita copiativa o penna a sfera indelebili, e riprodotta a decalco con carta copiativa sulla « Figlia » e sui « Riscontrini ».

E' tuttavia consentito che le bollette siano dattiloscritte, previo distacco dal relativo libro. In tal caso la « Matrice » deve essere stabilmente riattaccata al corrispondente troncone, non appena ultimata la scritturazione.

Gli uffici ed i comandi della Guardia di finanza non devono compilare il secondo « Riscontrino », che sarà pertanto annullato mediante una riga tracciata diagonalmente e resterà allegato al proprio troncone, unitamente alla « Matrice ».

Le firme ed i bolli di ufficio debbono essere apposti direttamente su ciascuna delle quattro parti di cui la bolletta è composta, salvo quanto previsto al precedente comma, e mai per decalco. Il bollo va applicato a lato della firma del funzionario od agente che rilascia la bolletta.

Art. 13.

I bollettari si chiudono alla fine di ogni anno. La chiusura è fatta e sottoscritta dall'incaricato del servizio con la formula: « chiuso al n. . . . . . d'ordine », facendo seguire la data.

L'attestazione di chiusura è apposta a tergo della « Matrice » dell'ultima bolletta staccata durante l'anno.

Le bollette rimaste in bianco nel bollettario in corso di scritturazione alla data del 31 dicembre devono essere annullate mediante due righe parallele tracciate diagonalmente ovvero con la dicitura a carattere ben visibile « Annullato », da apporre con timbro ad umido o perforazione.

Nello stesso modo devono essere annullate le bollette ogni qual volta esse si rendano inutilizzabili per errori di scritturazione od altre cause.

Le bollette annullate devono rimanere unite ai propri tronconi nei bollettari in cui sono contenute.

I bollettari in bianco riferentisi all'anno decorso devono essere restituiti al competente Compartimento doganale di ispezione, unitamente ai bollettari scritturati nel corso dell'anno medesimo.

I bollettari restituiti in bianco saranno dai Compartimenti doganali di ispezione ridistribuiti nell'anno successivo, previa sostituzione della numerazione di copertina.

Art. 14.

Per ottenere il rilascio della bolletta di legittimazione, nei casi in cui detto documento è prescritto, l'interessato deve presentare apposita richiesta scritta, senza

cancellature ed alterazioni, al competente ufficio doganale o comando della Guardia di finanza. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari per la compilazione della bolletta di legittimazione, e cioè: qualità e peso lordo del prodotto; il numero, il tipo, i contrassegni e la tara dei recipienti in cui è contenuto; gli estremi della bolletta doganale o il numero e data di registrazione nel registro di carico e scarico del mittente; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario; le altre indicazioni richieste dallo art. 4, secondo comma, della legge 26 maggio 1966, numero 344, nei casi di trasporto per via ordinaria.

L'indicazione della qualità del prodotto deve essere fatta esclusivamente mediante le seguenti espressioni: caffè crudo naturale; caffè crudo decaffeinizzato; caffè torrefatto in grani (o macinato); caffè torrefatto solubilizzato.

Insieme alla richiesta, l'esercente, qualora sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, deve esibire detto registro. La richiesta resta a corredo della « Matrice » della bolletta emessa.

L'ufficio doganale o comando della Guardia di finanza, accertatosi dell'identità del richiedente, compila la bolletta e ne consegna la « Figlia » all'interessato, provvedendo poi a spedire il primo « Riscontrino » al comando della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra la località di destinazione del trasporto.

La spedizione deve essere effettuata non oltre il giorno non festivo successivo a quello di emissione.

Art. 15.

La bolletta di legittimazione deve essere dal mittente consegnata al vettore per essere esibita, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo.

Effettuato il trasporto, il vettore, prima di consegnare la bolletta al destinatario, annota a tergo, nell'apposito riquadro, la data di arrivo della merce. Il destinatario conferma nello stesso riquadro la predetta annotazione, completandola con l'indicazione del numero sotto il quale la merce viene registrata a carico nel registro di carico e scarico; rilascia quindi al vettore ricevuta della bolletta mediante compilazione e distacco dell'apposito tagliando laterale.

Il destinatario della merce, che non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, deve conservare la bolletta per tutto il periodo di detenzione della merce stessa, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio.

Qualora la spedizione non abbia più luogo, la bolletta che sia stata già rilasciata deve essere restituita allo ufficio o comando emittente per essere contrapposta alla matrice.

Art. 16.

Durante il trasferimento sono consentiti il trasbordo della merce su altro mezzo di trasporto e la breve sosta presso magazzini di smistamento, restando sempre la merce vincolata alla medesima bolletta di legittimazione. Nel caso di trasporto per via ordinaria, i trasbordi, a cura dell'assuntore del trasporto, devono essere annotati nell'apposito spazio sul retro della bolletta-figlia, con le indicazioni relative al veicolo, al conducente ed al vettore subentrati.

I comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri hanno facoltà, a richiesta anche verbale degli interessati e per giustificati motivi, di prorogare la validità delle bollette di legittimazione, di autorizzare il cambio di destinazione della merce, compreso il ritorno al mittente, e di consentire la variazione dell'itinerario prescritto nei casi di trasporti intercomunali per via ordinaria.

Art. 17.

In caso di scondizionamento di caffè torrefatto confezionato a norma dell'art. 6 della legge 26 maggio 1966, n. 344, verificatosi durante il trasporto per caso fortuito o forza maggiore, deve essere subito redatto, con l'intervento di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, apposito verbale, copia del quale deve essere trasmessa al più vicino comando della Guardia di finanza.

Art. 18.

Con successivo decreto saranno emanate le norme relative all'emissione delle bollette di legittimazione da parte di aziende che ottengano apposita autorizzazione dall'intendente di finanza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344, e saranno stabilite le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.

Art. 19.

Fino a quando non sarà stato provveduto alla stampa ed alla distribuzione delle bollette di legittimazione secondo il modello allegato al presente decreto (allegato 2), saranno utilizzati i « certificati di provenienza per oli minerali » (Serie H-*ter* - Mod. 16 D.I.I.) di cui allo allegato 1 al decreto ministeriale 12 agosto 1957, pubblicato nel supplemento n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1957, n. 212.

Sulla copertina e su ciascuna pagina dei relativi bollettari i Compartimenti doganali di ispezione avranno cura, prima della distribuzione, di stampigliare con timbro ad umido indelebile la seguente dicitura: « Vale come bolletta di legittimazione per caffè nazionalizzato ». Detta dicitura, disposta su una sola riga, sarà impressa diagonalmente, in modo da risultare posta nella massima evidenza.

Art. 20.

Le differenze di peso, in più o in meno, riscontrate dopo il trasporto rispetto a partite di caffè crudo o torrefatto, potranno essere attribuite a cause naturali in limiti non superiori allo 0,50 %.

Le differenze per cause naturali rispetto ai quantitativi di caffè risultanti giacenti nei depositi, esercizi e stabilimenti alla fine dell'anno ovvero all'atto di verifiche degli organi incaricati della vigilanza sono tollerate nella misura non superiore all'1,50 %, indipendentemente dal periodo di giacenza di ciascuna partita. Tali differenze sono liquidate nei registri di carico e scarico alla fine dell'anno; all'atto della riapertura del registro per l'anno successivo, il riporto a nuovo dei quantitativi di caffè giacenti deve essere fatto per l'effettivo peso del prodotto.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il 5 ottobre 1966.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

Allegato 1

REGISTRO

DI CARICO E SCARICO DEL CAFFÈ NAZIONALIZZATO

(art. 3 legge 26 maggio 1966, n. 344)

Ditta ....

titolare della licenza n. .... emessa il .... dall'Intendenza di Finanza

di .... per l'esercizio delle attività di ....

....

....

nei locali siti in .... Via .... n. ....

COMANDO ....

Il presente Registro n. .... si compone di .... fogli numerati da 1 a .... compresa la presente copertina.

Anno ....

Bollo d'ufficio

IL COMANDANTE

.............................., li ....

....

REGISTRAZIONE		CARICO								SCARICO																	Annotazioni
N. di registrazione	Data del movimento	Documento di carico			Mittente della merce	Peso netto Kg.				Rispedizione							Vendita al minuto o in bevanda				Confezionamento			Cali per lavorazioni eseguite nello stabilimento relativi alle partite scaricate			
		Specie (1) e ufficio emittente o vidimante	N.	Data di emissione		Crudo		Torrefatto (2)		Estremi bollette di legittimazione		Destinatario	Peso netto Kg.				Peso netto Kg.				Peso netto Kg		N. o sigla giornaliera di confezionamento	Per decaffeinizzazione	Per torrefazione	Per solubilizzazione	
						naturale	decaffeinizzato	in grani o macinato	Solubilizzato	N.	Data di emissione		Crudo		Torrefatto (2)		Crudo		Torrefatto (2)		Torrefatto (2)						
													naturale	decaffeinizzato	in grani o macinato	Solubilizzato	naturale	decaffeinizzato	in grani o macinato	Solubilizzato	in grani o macinato	Solubilizzato					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

(1) Bolletta di legittimazione o, nel caso di magazzino attiguo al deposito doganale, bolletta doganale.
(2) Compreso quello decaffeinizzato.

Visto: *Il Ministro per le finanze:* PRETI

N. .... del modulario Rigoroso rendiconto

Serie .... Mod. .... D.I.I.

MINISTERO DELLE FINANZE

ALLEGATO N. **2**

BOLLETTE DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFÈ NAZIONALIZZATO

(art. 4 e 5 legge 26 maggio 1966, n. 344)

(1) ....

Compartimento doganale ....

di ispezione di ....

BOLLETTARIO n. .... Anno 19.......

Questo bollettario contiene venticinque bollette, ciascuna composta di matrice, figlia due riscontrini ed è a rigoroso rendiconto.

---

(1) Ufficio, Comando o Ditta cui il bollettario è assegnato in dotazione.

BOLLETTA

A-000001

MATRICE

BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFÈ NAZIONALIZZATO

(art. 4 e 5 legge 26 maggio 1966, n. 344)

MATRICE

BOLLETTA A-000001

(1) ....

....

emessa il .... ore ....

Trae origine da
- bollette doganali di importazione
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
- registro carico e scarico del mittente - N. di registrazione .... data ....

Qualità e peso lordo del prodotto				Recipienti			
caffè crudo		caffè torrefatto					
naturale Kg.	decaffeiniz Kg.	in grani o macinato Kg.	solubilizzato Kg.	Quantità	tipo	contrassegni	tara Kg.

Mittente (2) ....

Destinatario (2) ....

(1) Ufficio, Comando o Ditta emittente.
(2) Cognome, nome e indirizzo.
(3) Specie del mezzo di trasporto.
(4) Generalità del conducente.
(5) Impresa di trasporto.
(6) Da indicare nei soli casi di trasporto intercomunale.
(7) Indicare il numero dei giorni per i percorsi di durata superiore alle 24 ore ed il numero delle ore per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(8) Funzionario od agente dell'Ufficio o Comando emittente o vidimante.

N.B. — Questo foglio deve restare allegato al bollettario.

TRASPORTO PER VIA ORDINARIA

Il trasporto inizierà il ....
alle ore .... a mezzo (3) ....
targa o n. di matricola ....
condotto da (4) ....
vettore (5) ....
itinerario di massima (6) ....
....
....

La validità della presente bolletta cessa dopo (7) .... dall'ora di inizio del trasporto o da quello dello svincolo presso lo scalo ferroviario, marittimo o aereo.

Bollo d'ufficio

L'INCARICATO (8)

....
(firma)

BOLLETTA

A-000001

FIGLIA

BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFE NAZIONALIZZATO

(art. 4 e 5 legge 26 maggio 1966, n. 344)

FIGLIA

BOLLETTA A-000001

(1) ....

.... emessa il .... ore ....

Trae origine da
- bollette doganali di importazione
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
- registro carico e scarico del mittente - N di registrazione .... data ....

Qualità e peso lordo del prodotto				Recipienti			
caffè crudo		caffè torrefatto					
naturale Kg.	decaffeiniz. Kg.	in grani o macinato Kg.	solubilizzato Kg.	Quantità n.	tipo	contrassegni	tara Kg.

Mittente (2) ....

Destinatario (2) ....

Effettuato il trasporto addì ....

L'INCARICATO DEL TRASPORTO

(firma) ....

Giunta la suddetta merce addì .... e registrata a carico al n. .... del registro di carico e scarico.

IL DESTINATARIO

(firma ....

N.B. — Questo foglio deve essere consegnato al vettore e deve sempre accompagnare la merce durante il viaggio.

TRASPORTO PER VIA ORDINARIA

Il trasporto inizierà il ....

alle ore .... a mezzo (3) ....

targa o n. di matricola ....

condotto da (4) ....

vettore (5) ....

itinerario di massima (6) ....

....

....

La validità della presente bolletta cessa dopo (7) .... dall'ora di inizio del trasporto o da quello dello svincolo presso lo scalo ferroviario, marittimo o aereo.

Bollo d'ufficio

L'INCARICATO (8)

....
(firma)

BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFE' NAZIONALIZZATO

A-000001

Il sottoscritto destinatario dichiara di aver ricevuto la bolletta di legittimazione di cui al numero controindicato.

.... addì ....

IL DESTINATARIO

....
(firma)

N.B. — Tagliando da staccare e rilasciare al vettore ad avvenuta consegna della merce.

(1) ....

....

In seguito a richiesta del Sig ....

si accorda (2) ....

....

per il seguente motivo ....

....

.... addì ....

IL COMANDANTE

Bollo d'ufficio

....
(firma)

(1) Comando G di Finanza o Carabinieri

(2) Proroga di validità fino alle ore ...... del giorno ...... ovvero cambio di destinazione a ...... ovvero variazione di itinerario per ......

(3) Specie del mezzo di trasporto

Oggi addì .... il trasporto continua a mezzo (3) .... targa o matr. .... condotto da .... vettore ....

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(firma) ....

Oggi addì .... il trasporto continua a mezzo (3) .... targa o matr. .... condotto da .... vettore ....

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(firma) ....

Oggi addì .... il trasporto continua a mezzo (3) .... targa o matr. .... condotto da .... vettore ....

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(firma) ....

AVVERTENZE

La presente bolletta deve essere custodita dal conducente per essere esibita durante il percorso a richiesta degli Organi di controllo e consegnata, all'arrivo, al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta mediante compilazione e distacco dell'apposito tagliando laterale Il destinatario che sia obbligato alla tenuta del libro di carico e scarico, deve conservare la bollet a a corredo del registro stesso; in caso diverso deve custodirla per tutto il periodo di detenzione della merce, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio, per esibirla, a richiesta agli Organi di controllo.

I Comandi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno facoltà, a richiesta anche verbale delle parti e per giustificati motivi, di prorogare la validità della bolletta, di autorizzare il cambio di destinazione della merce (compreso il ritorno al mittente) e di consentire la variazione dell'itinerario prescritto nei casi di trasporti intercomunali per via ordinaria. •

Qualora la spedizione non abbia più luogo, la presente bolletta deve essere restituita all Ufficio, Comando o Ditta emittente per essere contrapposta alla matrice.

BOLLETTA

A-000001

RISCONTRINO N. 1

BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFÈ NAZIONALIZZATO

(art. 4 e 5 legge 26 maggio 1966, n. 344)

RISCONTRINO N. 1

BOLLETTA A-000001

(1) ....

....

emessa il .... ore ....

Trae origine da

- bollette doganali di importazione
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
  - n. .... serie .... del ....
- registro carico e scarico del mittente - N. di registrazione .... data ....

Qualità e peso lordo del prodotto				Recipienti			
caffè crudo		caffè torrefatto					
naturale Kg.	decaffeiniz. Kg.	in grani o macinato Kg.	solubilizzato Kg.	Quantità n.	tipo	contrassegni	tara Kg.

Mittente (2) ....

Destinatario (2) ....

N.B. — Questo foglio deve essere inviato al Comando G. di F. nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto.

TRASPORTO PER VIA ORDINARIA

Il trasporto inizierà il ....

alle ore ...... a mezzo (3) ....

targa o n. di matricola ....

condotto da (4) ....

vettore (5) ....

itinerario di massima (6) ....

....

....

La validità della presente bolletta cessa dopo (7) .... dall'ora di inizio del trasporto o da quello dello svincolo presso lo scalo ferroviario, marittimo o aereo.

Bollo d'ufficio

L'INCARICATO (8)

....
(firma)

BOLLETTA

A-000001

RISCONTRINO N. 2

(6738)

BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE PER CAFFÈ NAZIONALIZZATO

(art 4 e 5 legge 26 maggio 1966, n. 344)

RISCONTRINO N. 2

BOLLETTA A-000001

(1) ....

.... emessa il .... ore ....

Trae origine da
- bollette doganali di importazione
  - n .... serie .... del ....
  - n .... serie .... del ....
  - n .... serie .... del ....
- registro carico e scarico del mittente - N di registrazione .... data ....

Qualità e peso lordo del prodotto				Recipienti			
caffè crudo		caffè torrefatto					
naturale Kg.	decaffeiniz Kg.	in grani o macinato Kg.	solubilizzato Kg.	Quantità n.	tipo	contrassegni	tara Kg.

Mittente (2) ....

Destinatario (2) ....

N.B. — Questo foglio deve essere inviato al Comando G. di F. nella cui competenza territoriale rientra il luogo di emissione, nel caso che la bolletta sia stata rilasciata o vidimata da Uffici diversi della Dogana o dal Comando G. di F. Negli altri casi deve essere annullata e deve restare allegata al bollettario.

TRASPORTO PER VIA ORDINARIA

Il trasporto inizierà il ....

alle ore .... a mezzo (3) ....

targa o n. di matricola ....

condotto da (4) ....

vettore (5) ....

itinerario di massima (6) ....

....

....

La validità della presente bolletta cessa dopo (7) .... dall'ora di inizio del trasporto o da quello dello svincolo presso lo scalo ferroviario, marittimo o aereo.

Bollo d'ufficio

L'INCARICATO (8)

....
(firma)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1964 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Vista la nota n. 5687 del 2 agosto 1966 con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che il rag. Fulvio Schiavone venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del rag. Mario Giusti trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Fulvio Schiavone è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del rag. Mario Giusti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

(6886)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 151157/2600, del 1° agosto 1966, con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova ha designato il dott. Goffredo Gramignani, in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Gian Lupo Osti, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Goffredo Gramignani è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Consorzio autonomo del porto di Genova, in sostituzione del dott. Gian Lupo Osti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1966.

Sostituzione di un membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, con il quale è stato provveduto alla costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1966 e alla nomina dei relativi componenti;

Considerato che, per la Borsa valori di Milano, occorre far luogo alla sostituzione del dott. Carlo Barbaja, membro effettivo della Deputazione, in quanto questi, funzionario del Banco di Roma, è stato trasferito alla sede centrale dello stesso Istituto;

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano in data 8 luglio 1966, con la quale è stato designato quale membro effettivo della Deputazione di Borsa per il rimanente periodo dell'anno 1966 il dott. Giovanni Marzari, in sostituzione del dott. Carlo Barbaja;

Decreta:

Il dott. Giovanni Marzari è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Milano, in sostituzione del dott. Carlo Barbaja.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1967, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare, con la base di mm. 22, due lati di mm. 8 e due lati di mm. 27. Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1967;

b) denominazione del Comune;

c) imposta sui cani e indicazione della categoria;

d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire 50 (cinquanta) per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Autorizzazione all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, società per azioni, con sede in Roma, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, società per azioni, con sede in Roma;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 giugno 1966;

Decreta:

All'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, società per azioni, con sede in Roma, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6995)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1949 e modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959, del 12 giugno 1962 e del 28 maggio 1965;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa il 28 aprile 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il seguente nuovo testo dell'art. 6, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo:

« Il presidente ed i due vice presidenti vengono nominati in conformità delle vigenti norme legislative: il presidente fra i cittadini residenti, indifferentemente, negli ex circondari di Cuneo, Alba, Mondovì ed i vice presidenti fra i cittadini residenti negli stessi ex circondari escluso quello in cui è stato scelto il presidente. In tal modo ciascuno dei tre ex circondari di Cuneo, Alba, Mondovì sarà rappresentato in seno al Consiglio di amministrazione dal presidente o da uno dei due vice presidenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6993)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1960 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte adottata il 25 giugno 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvati i seguenti nuovi testi dell'art. 59, commi settimo e ottavo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia:

« Le somme da impiegarsi nei mutui ipotecari di cui all'art. 57, lettera *d*) e nelle operazioni di cui alla lettera *h*) dello stesso articolo non devono eccedere il dieci per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo per i conti correnti assistiti da effetti cambiari di cui all'art. 57, lettera *h*), non può eccedere le lire un milione ».

« Le operazioni di cui alla lettera *i*) dell'art. 57 non possono eccedere, nel loro complesso, il cinquanta per cento delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo non può eccedere le lire un milione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6994)

DECRETO PREFETTIZIO 31 agosto 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 1928/27 Div. Gab. relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1965-67;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente ing. Vincenzo Solimena, deceduto;

Vista la designazione dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Potenza;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Eugenio Riviello è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1965-67, quale ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Solimena, deceduto.

Potenza, addì 31 agosto 1966

Il prefetto: AMARI

(6888)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Scienza delle costruzioni », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7084)

Vacanza della cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio della Università di Padova (sede distaccata di Verona).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio dell'Università di Padova (sede distaccata di Verona), è vacante la cattedra di « Tecnica bancaria e professionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7085)

Vacanza delle seconde cattedre di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1. Patologia speciale medica e metodologia clinica (seconda cattedra);
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (seconda cattedra).;
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (seconda cattedra).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7086)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Padova relativa all'ampliamento della zona ospedaliera

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1966, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 344, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova relativa all'ampliamento della zona ospedaliera.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7016)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione del gruppo lavoratori portuali di Fano

A decorrere dal 31 luglio 1966, con decreto della Direzione marittima di Ancona n. 699 del 29 luglio 1966, il Gruppo lavoratori portuali di Fano è stato soppresso.

(7017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione di compimento e riconoscimento di opera idraulica di 2ª categoria di lavori eseguiti dal Consorzio della bonificazione Parmigiana Moglia (Reggio Emilia).

Con decreto interministeriale 5 settembre 1966, n. 707, viene accertato, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il compimento di alcuni lotti di opere pubbliche di bonifica eseguiti dal Consorzio della bonificazione Parmigiana Moglia, e viene altresì riconosciuta l'appartenenza di uno dei lotti stessi alle opere idrauliche di 2ª categoria, a' termini del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 23 luglio 1911, n. 774.

(6952)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Montegottero » sita nei comuni di La Spezia, Massa Carrara e Parma.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1966, fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e l'uccellagione alla pernice rossa, ai daini, ai caprioli, ai cinghiali, alla coturnice, alla lepre, al fagiano ed alla starna nel territorio dei comuni di La Spezia, Massa Carrara e Parma denominato « Montegottero » delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 26 agosto 1965.

(6931)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1966, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.915.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 13 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,58	623,68	623,66	623,70	623,65	623,66	623,65	623,50	623,66	623,70
$ Can.	579,60	579,55	579,50	579,50	579,40	579,50	579,47	579,55	579,50	579,50
Fr. Sv.	143,92	143,91	143,94	143,95	143,90	143,95	143,935	144 —	143,95	143,93
Kr. D.	90,17	90,22	90,23	90,21	90,20	90,19	90,195	90,17	90,19	90,18
Kr. N.	87,23	87,27	87,26	87,265	87,15	87,25	87,26	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,71	120,70	120,72	120,72	120,75	120,76	120,71	120,70	120,76	120,75
Fol.	172,38	172,31	172,34	172,32	172,30	172,37	172,28	172,40	172,37	172,33
Fr. B.	12,49	12,495	12,49	12,4925	12,49	12,49	12,4915	12,50	12,49	12,495
Franco francese	126,87	126,95	126,95	126,955	126,90	126,98	126,955	126,90	126,98	126,95
Lst.	1737,74	1738,10	1738,80	1738,50	1737,75	1738,05	1738,45	1738 —	1738,05	1738,40
Dm. occ.	156,29	156,28	156,33	156,29	156,25	156,32	156,285	156,30	156,32	156,32
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,15625	24,12	24,15	24,1575	24,17	24,15	24,155
Escudo Port.	21,68	21,70	21,70	21,70	21,75	21,70	21,68	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,41	10,415	10,40	10,41	10,415	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 13 settembre 1966

Titolo	Corso
Rendita 5 % 1935	103,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,675
1 Dollaro canadese	579,485
1 Franco svizzero	143,942
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,715
1 Fiorino olandese	172,30
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,955
1 Lira sterlina	1738,475
1 Marco germanico	156,287
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,69
1 Peseta Sp.	10,415

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia e conferimento di premi per l'anno scolastico 1966-67

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1966-67.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani al conferimento di un premio di L. 150.000 che su proposta del Consiglio direttivo della Scuola verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato che non dovrà comunque essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporrano all'inizio dell'anno scolastico 1966-67, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento che è facoltativo sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione all'inizio dell'anno scolastico 1966-67 conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione X) entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi ai sensi del precedente art. 1 gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una Scuola d'arte nonchè coloro i quali pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati compilerà per ordine di merito la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'Ambasciata del Paese d'origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6947)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria), con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 4, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, indetto con il proprio decreto in data 4 dicembre 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sciubba dott. Elvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Bagnini dott. Giovanni, direttore di divisione nel sopra citato ruolo;

Milazzo dott. Antonino, direttore di divisione nel suddetto ruolo;

Danieli dott. Giovanni, direttore di divisione nel suindicato ruolo;

Mirigelli rag. Vittorio, direttore di ragioneria di 1ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal ragioniere nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Patriarca Marcello.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 394

(6985)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria), per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 4, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria, coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a cinque posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria, coefficiente 167) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, per il mestiere di elettricista-circuitista elettrico, indetto con il proprio decreto 18 dicembre 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sciubba dott. Elvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Bagnini dott. Giovanni, direttore di divisione nel sopra citato ruolo;

Milazzo dott. Antonino, direttore di divisione nel suddetto ruolo;

Danieli dott. Giovanni, direttore di divisione nel suindicato ruolo;

Mirigelli rag. Vittorio, direttore di ragioneria di 1ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal ragioniere nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Patriarca Marcello.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 393

(6986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65, in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;

Visti i successivi decreti 8 luglio 1966, n. 4068, 3 agosto 1966, n. 4556 e 20 agosto 1966, n. 4903, con i quali venivano apportate varianti alla predetta graduatoria dei vincitori;

Vista la nota n. 3575 in data 2 settembre 1966, con la quale il sindaco del comune di Montese comunica che il dott. Domenico Volpogni, dichiarato vincitore della 3ª condotta di detto Comune ha rinunciato;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitari approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Luigi Bonara è nominato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Montese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo Ufficio e del comune di Montese.

Modena, addì 9 settembre 1966

Il medico provinciale: RENZULLI

(6988)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.